

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli Architetti a rilasciare una certificazione energetica.

E' stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza professionale degli architetti a rilasciare una certificazione energetica di un determinato impianto termico.

Attentamente esaminato il quesito postomi, la normativa applicabile al caso di specie e la giurisprudenza ad essa sottesa rassego qui di seguito le meditate considerazioni alle quali sono potuto giungere.

In primo luogo, pare venire in rilievo la disciplina dettata dal D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (*“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”*), la quale individua due distinte tipologie di adempimenti tecnici, vale a dire, da un lato la redazione della documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dall’altro la redazione ed il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica.

Orbene, quanto alla competenza professionale degli architetti ad effettuare la progettazione degli impianti di riscaldamento è opportuno richiamare la disciplina di cui al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (*“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”*):

- sono di esclusiva competenza degli ingegneri *“il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle*

macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo” (art. 51);

- sono di competenza sia degli ingegneri che degli architetti *“le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative” (art. 52, comma 1);*
- sono di competenza esclusiva degli architetti *“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti”, fatta salva la “parte tecnica” delle opere medesime, che può essere compiuta tanto dagli architetti quanto dagli ingegneri (art. 52, comma 2);*
- sono autorizzati a compiere le attività di cui all’art. 51 (ossia quelle riservate agli ingegneri) *“coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile”, “ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.*
(art. 54, commi 2 e 3).

Con specifico riferimento alla progettazione di impianti di riscaldamento, la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 13 marzo 2008, n. 31) ha avuto modo, recentemente, di chiarire che l’impianto termico non può essere considerato opera di edilizia civile e, dunque, non può essere ricondotto all’ambito degli interventi di competenza degli architetti secondo il criterio generale di cui al Regio Decreto suriportato.

In particolare con la richiamata pronuncia i Giudici hanno evidenziato che *“E’ senza dubbio vero che la competenza degli architetti per le opere di edilizia civile si estende agli interventi accessori e complementari – come l’impiantistica – anche se implicanti l’applicazione della fisica.*

Va però rilevato che nella specie – come osservano la Regione e il controinteressato Ordine degli Ingegneri – l’intervento oggetto dell’avviso impugnato riguarda la realizzazione di un impianto termico che viene progettato e realizzato autonomamente rispetto ad un edificio già esistente: sicchè tale impianto non può essere definito come intervento accessorio e complementare alla realizzazione di una <opera di edilizia civile>”.

Con ciò ammettendo, tuttavia, nel caso di impianto accessorio (e non autonomo) ad un’opera di edilizia civile, la competenza degli architetti.

Diversamente (trattandosi, secondo la normativa vigente, di profili distinti) per quanto concerne l’attestazione della qualificazione energetica per la quale il D.lgs. n. 192/2005 si limita a prevedere genericamente che essa debba essere effettuata da un professionista abilitato, rinviando l’individuazione nel dettaglio dei requisiti professionali alla disciplina regolamentare e regionale.

Ciò premesso, limitando il mio esame alla disciplina della Regione Liguria, la L.R. 29 maggio 2007, n. 22 (*“Norme in materia di energia”*) – nel prevedere che ogni edificio di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia deve essere dotato di attestato di certificazione energetica – ha demandato ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l’individuazione delle modalità attraverso le quali istituire un elenco dei

“professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici” (art. 30).

Alla norma testé citata ha fatto seguito l’emanazione della Deliberazione di G.R. 3 agosto 2007 n. 954, recante *“Istituzione Elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica”*, con la quale è stato stabilito che *“possono essere iscritti nell’elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:*

a) uno dei seguenti titoli di studio:

- *diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;*
- *diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;*
- *diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;*
- *diploma di geometra, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;*

b) adeguata competenza comprovata da:

- *esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività:*

1. *progettazione dell'isolamento termico degli edifici;*
 2. *progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;*
 3. *gestione energetica di edifici ed impianti;*
 4. *certificazione e diagnosi energetiche;*
- c) **frequenzamento di specifici corsi di formazione** organizzati da soggetti accreditati presso l'Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell'esame finale”.

In relazione alla frequentazione dei corsi testé citati, segnalo che con la recente deliberazione di G.R. 2 luglio 2008 la Regione Liguria ha indicato come dovranno essere concretamente strutturati i corsi al termine dei quali verrà rilasciato l'attestato occorrente per l'inserimento negli elenchi dei professionisti abilitati, indicandone analiticamente le modalità nell'allegato A (“*Articolazione, contenuti e requisiti del corso di formazione per la certificazione per certificatore energetico della Regione Liguria*”).

A fronte di quanto sopra, pare potersi ritenere che la laurea in architettura costituisca presupposto idoneo al fine della redazione della certificazione in questione, sempre che il professionista sia in possesso anche degli altri requisiti richiesti dalla citata deliberazione di G.R. 3 luglio 2007 n. 954 (abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni; adeguata competenza; frequentazione dei corsi di formazione di cui sopra).

Nelle suesposte considerazioni sta il parere richiestomi reso sulla base della normativa – statale e regionale – applicabile al caso di specie.

Avv. Roberto Damonte

